

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1302

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LEGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2007 (*)

Riforma della disciplina degli usi civici e delle proprietà collettive

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Si rende ormai indifferibile un intervento organico di riforma della disciplina degli usi civici. La disciplina del 1927, infatti, appare per molti versi inadeguata e superata rispetto alla situazione socio-economica del Paese e, quindi, bisognosa di ampie modifiche.

Gli usi civici non hanno, peraltro, perso la loro importanza: la situazione è diversificata tra le diverse aree territoriali del Paese; in alcune regioni italiane quote consistenti del territorio sono gravate da usi civici o costituite da proprietà collettive. Di qui la rilevanza economica, oltre che giuridica, dell'istituto.

Il presente disegno di legge intende inquadrare la disciplina di riforma degli usi civici all'interno del nuovo quadro costituzionale di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni. In particolare, vengono valorizzate le competenze statali esclusive di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) alle quali viene finalizzata l'intera disciplina, mentre spetta alla regioni dettare le norme applicative per ciò che concerne le modalità di liquidazione degli usi civici nonché di gestione ed eventuale alienazione dei beni di proprietà collettiva.

La finalità principale che si intende perseguire è quella della radicale semplificazione di un regime giuridico che si è andato progressivamente stratificando nel corso degli anni, complice il retaggio storico profondo che caratterizza la materia. Di qui l'opzione a favore delle procedure di liquidazione degli usi civici esistenti, la legittimazione delle aspettative prodottesi nel corso degli anni sui beni oggetto di proprietà collettiva, purché conformi alle norme di salvaguardia del patrimonio ambientale, nonché, infine,

una radicale riforma del sistema di tutela giurisdizionale in materia basato sulla soppressione del sistema commissariale e la devoluzione della giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'articolo 1 pone la necessaria cornice definitoria, fornendo la nozione di beni civici, suddivisa, a sua volta, nelle due sub-categorie dei beni di proprietà collettiva e dei diritti d'uso civico.

L'articolo 2 finalizza il presente disegno di legge all'esigenza di una omogenea tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale e riafferma la potestà di intervento del legislatore regionale, ai sensi degli articoli 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 3 definisce il regime di destinazione ed utilizzazione dei beni collettivi, ribadendo il principio di utilizzazione compatibile con le finalità di tutela ambientale, secondo criteri di economicità. Si afferma, tra l'altro, l'esigenza del coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni relative alle forme di gestione dei beni di proprietà collettiva.

L'articolo 4 delinea il regime sostanziale di alienazione dei beni di proprietà collettiva ed affida alla legislazione regionale la relativa procedura, prevedendo comunque il parere vincolante della regione e l'approvazione da parte del consiglio comunale.

L'articolo 5 si occupa di una problematica da sempre rilevante nella trattazione della materia, ovvero la legittimazione delle occupazioni abusive dei beni collettivi, stabilendo un termine di dieci anni per acquisire il diritto a tale legittimazione.

L'articolo 6 pone alcune norme fondamentali in tema di procedure di riconoscimento degli usi civici, rimettendo la compiuta disciplina alla legge regionale o delle province

autonome. È da segnalare la previsione, al comma 3, di un pubblico registro regionale dei diritti d'uso civico e l'estinzione, al comma 4, dei diritti non accertati secondo le procedure previste dall'articolo.

L'articolo 7 - al fine di semplificare l'intreccio di diritti *lato sensu* civici di varia natura, spesso di origine temporale remota e che rendono più difficoltosa la circolazione giuridica dei beni ed una loro adeguata utilizzazione economica - prevede lo scioglimento delle promiscuità e l'affrancazione dei livelli e degli altri diritti, rinviando alla legge regionale per le modalità specifiche.

L'articolo 8 prevede un termine di centotanta giorni per l'adeguamento della legislazione regionale alla nuova disciplina di principio, mentre l'articolo 9 sopprime, entro lo stesso termine, i commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici e la devoluzione delle controversie in materia di usi civici alla giurisdizione ordinaria. L'articolo 10 disciplina la fase transitoria, prevedendo che nelle more dell'emanazione delle leggi regionali rimanga in vigore la pregressa disciplina normativa statale in quanto compatibile con le norme e i principi contenuti nella presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono beni civici i beni di proprietà collettiva e i diritti d'uso civico, di cui ai commi 2 e 3.

2. Sono beni di proprietà collettiva i beni dell'originario demanio civico, nonché quelli acquisiti al demanio civico a seguito di liquidazione di usi civici, comunque denominati, appartenenti a comunità, anche private, di varia natura ed organizzazione e destinati al godimento dei componenti della stessa comunità proprietaria, sempre che non appartengano alle categorie disciplinate dal capo II del titolo I del libro III del codice civile.

3. I diritti d'uso civico sono esercitati sui terreni, comunque denominati, appartenenti a soggetti privati o pubblici sui quali i componenti della comunità, pur non essendone proprietari, abbiano il diritto di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme previste dalla legge.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche a qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune.

Art. 2.

(Competenze statali e regionali in materia di usi civici)

1. Al fine di assicurare la tutela omogenea dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, la presente legge disciplina la gestione dei beni civici anche ai fini di tutela dell'ambiente naturale.

2. Le regioni disciplinano la gestione degli usi civici, nell'esercizio delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione.

CAPO II

GESTIONE E ALIENAZIONE
DEI BENI CIVICI

Art. 3.

(Regime di destinazione e di utilizzo dei beni collettivi)

1. I beni civici possono essere oggetto di utilizzazioni compatibili con la finalità di tutela dell'ambiente. I suddetti beni sono gestiti dai comuni o da altri enti rappresentanti le popolazioni, secondo criteri di economicità.

2. I beni di proprietà collettiva non sono suscettibili di usucapione.

3. I soggetti appartenenti alle popolazioni proprietarie di beni di proprietà collettiva possono esercitare individualmente sui beni stessi i diritti loro tradizionalmente riconosciuti dagli statuti e dai regolamenti, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.

4. Le regioni disciplinano le forme di gestione dei beni di proprietà collettiva, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 ed assicurando il coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni.

Art. 4.

(Alienazione di beni di proprietà collettiva)

1. I beni di proprietà collettiva possono costituire oggetto di alienazione totale o parziale, conformemente al loro regime proprietario a favore dei soggetti che li occupino continuativamente da almeno dieci anni, nonché a favore di soggetti pubblici e privati titolari di interventi pubblici o di rilevanza pubblica.

2. La proposta di alienazione di cui al comma 1 deve essere approvata dal consiglio comunale, al fine di verificarne la compatibilità con la tutela ambientale e la pianificazione del territorio, previo parere vincolante della regione.

3. La procedura di alienazione ed i criteri di determinazione dei prezzi sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(Legittimazione di occupazione abusiva di beni)

1. Le occupazioni abusive in atto di beni possono essere legittimate su istanza degli occupanti. La legittimazione è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso da almeno dieci anni, sommando la durata dell'occupazione dei richiedenti a quella dei loro danti causa.

2. Il canone conseguente alla legittimazione, determinato con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere affrancato in qualsiasi momento su istanza dell'occupante mediante il pagamento di una somma corrispondente a venti volte il suo valore.

3. I presupposti, la procedura ed i criteri di determinazione del canone per la legittima-

zione e l'affrancazione sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome, la quale può prevedere una soglia minima sotto la quale il canone viene dichiarato estinto.

CAPO III

RICONOSCIMENTO E CANCELLAZIONE DEI DIRITTI D'USO CIVICO E GESTIONE DEI TERRENI DA ESSI GRAVATI

Art. 6.

(Riconoscimento di diritti d'uso civico)

1. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare, sia individualmente sia collettivamente, diritti d'uso civico su terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva, comunque denominata, e intenda mantenere tale diritto, deve farne richiesta al comune ove è sito il terreno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I presupposti e la procedura di riconoscimento dell'uso civico sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ciascuna regione o provincia autonoma istituisce un pubblico registro dei diritti d'uso civico riconosciuti ai sensi del comma 1.

4. I diritti d'uso civico, a qualsiasi titolo precedentemente registrati, non accertati secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono considerati estinti e non possono essere vantati a nessun titolo per atto pubblico o privato.

Art. 7.

(Scioglimento della promiscuità ed affrancazione dei livelli ed altri diritti)

1. Le promiscuità sono sciolte mediante pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, secondo i principi stabiliti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I livelli ed altri oneri o canoni periodici gravanti sui beni civici possono essere affrancati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, secondo principi e procedure fissati con legge regionale o delle province autonome.

CAPO IV

CONTENZIOSO

Art. 8.

(Adeguamento della legislazione regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano la legislazione attuativa prevista dai capi II e III della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 9.

(Contenzioso su beni di proprietà collettiva e diritti d'uso civico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie aventi per oggetto beni civici sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente possono essere riassunti innanzi all'autorità giudiziaria entro centottanta giorni dalla predetta data, pena la loro estinzione.

3. I commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici sono soppressi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della giustizia sono disciplinati il trasferimento del personale e la destinazione dei mezzi e delle strutture attualmente utilizzati dai commissariati di cui al comma 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

(Disciplina transitoria)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

